

MURGIA SVILUPPO SCARL

*Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano
Via P.le Caso, 19-70022 Altamura (BA)
Tel. 080/3106256-3160581*

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO contenente **PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI** **AZIENDALE** (ex art.6 co.2 e 4 D.lgs. n.175/2016)

Premessa

Lo schema di relazione sul governo societario che viene presentato è elaborato nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. 175/2016 e, in particolare, contiene:

- *il programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2);*
- *la relazione sul monitoraggio e verifica del rischio di crisi aziendale per l'esercizio di riferimento (art. 14, co.2);*
- *la sezione dedicata agli strumenti integrativi di governo societario (art.6, co.3 e 5).*

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (di seguito CNDCEC) propone una serie di raccomandazioni – elaborate da un gruppo di lavoro appositamente costituito – per l’applicazione di quanto previsto dall’art. 6, co. 2 e 4, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito anche “Testo unico”) in funzione di quanto disposto al successivo art. 14, co. 2.

* * *

Ai sensi dell’art. 6, co. 2, *“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l’assemblea nell’ambito della relazione di cui al comma 4”*; disposizione che fa riferimento alla *“relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”*.

In base all’art. 14, co. 2, *“Qualora emergano, nell’ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all’articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l’organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento”*¹.

* * *

Si tratta di disposizioni destinate non a tutte le società partecipate da amministrazioni pubbliche bensì espressamente riservate a quelle c.d. “a controllo pubblico”; dunque, secondo la definizione di cui all’art. 2, co. 1, lett. m) del Testo unico, a *“società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)”*, vale a dire *“la situazione descritta nell’articolo 2359 del*

¹ Ai commi 3 e 4 dell’art. 14 del Testo unico si precisa - rispettivamente - che *“Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell’organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 del codice civile”* e che *“Non costituisce provvedimento adeguato [...] la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell’amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o a un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5”*. Tale ultimo comma dispone che *“Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti di capitale, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall’Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all’articolo 5, che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell’amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma”*.

codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo".

* * *

Considerato che il legislatore del Testo unico ha omesso una descrizione contenutistica della Relazione sul governo societario e ha rimesso alla discrezionalità della singola società il contenuto del Programmadi valutazione del rischio aziendale, oltre a non definire gli indicatori di crisi aziendale al cui rilievo è collegato l'obbligo di relazione stabilito ex art. 14, co. 2, l'impegno del CNDCEC è indirizzato a fornire una serie di raccomandazioni per la selezione di strumenti che consentano il monitoraggio del rischio di crisi aziendale, oltre a mettere a disposizione degli operatori un supporto, dotato del carattere di obiettività (connesso all'autorevolezza e terzietà dei professionisti coinvolti nella stesura), per facilitare l'adempimento degli obblighi di legge, anche in considerazione delle conseguenze previste in caso di inosservanza², nonché dell'interesse generale ad agevolare le società a controllo pubblico a munirsi di dispositivi idonei a favorire la tempestiva emersione della crisi e la sua corretta gestione. In tale prospettiva, l'intento è quello di fornire sia agli organi societari (*in primis* a quello gestorio in quanto tenuto a predisporre e approvare la relazione sul governo societario e, quindi, gravato degli oneri connessi al relativo contenuto) sia in particolare al rappresentante della Amministrazione pubblica controllante (indipendentemente dall'ordinario flusso informativo pervenuto dagli organi societari) uno strumento che metta in condizione di compiere una fondata valutazione in ordine allo stato della società sulla base di parametri la cui integrazione impone senz'altro un intervento proattivo.

* * *

Muovendo da tali premesse, il CNDCEC ha curato l'elaborazione di una traccia di "*Relazione sul governo societario ex art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016*", che incorpora un *format* di "*Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016*" e di "*Relazione sul monitoraggio e verifica di crisi aziendale*" alla data di chiusura dell'anno solare oltre a una sezione dedicata agli strumenti integrativi di governo societario, in quanto prevista - sempre nell'ambito della medesima relazione sul

² Come detto, ai sensi dell'art. 14, co. 2 del Testo unico, la non tempestiva adozione di un provvedimento adeguato configura irregolarità ai sensi dell'art. 2409 cod. civ.; inoltre, la violazione delle prescrizioni in questione è suscettibile di rilevare sul piano della responsabilità dei componenti degli organi societari e delle amministrazioni pubbliche socie, come disegnata dall'art. 12 del Testo unico (a mente del quale "*I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti, per il danno erariale causato dagli amministratori e dei dipendenti delle società in house. È devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2 [co. 1]. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione [co. 2]"*).

governo societario - dal combinato disposto di cui ai co. 3, 4 e 5 dell'art. 6 del Testo unico³, che però è stata lasciata volutamente abbozzata, esulando dall'oggetto del gruppo di lavoro.

Ovviamente, sul piano applicativo, nulla osta a che Programma di valutazione del rischio e Relazione sul monitoraggio costituiscano documenti formati in momenti distinti nell'arco dell'esercizio, per poi confluire nella Relazione sul governo societario; anzi, la necessità di procedere a una continuativa attività di controllo suggerisce che gli esiti del monitoraggio siano verificati – attraverso la redazione della corrispondente relazione - con cadenza quantomeno semestrale, a fronte del Programma di valutazione del rischio da adottarsi a monte dell'esercizio.

* * *

Ne discendono due corollari.

Da un lato, la pedissequa adozione dello schema elaborato dal CNDCEC e la puntuale esecuzione di un'attività di monitoraggio in scrupolosa adesione alle raccomandazioni che seguono non implicano, di per sé, automatico esonero di responsabilità, posto che la ricorrenza di profili di colpevolezza andrà sempre verificata in concreto, vista l'ampiezza della casistica (tale da non consentire una copertura totale e a priori da parte di linee-guida), nonché l'impossibilità di determinare schemi che possano essere in astratto esaustivi per tutte le realtà esistenti; dall'altro e all'opposto, lo schema, nella sua concreta attuazione, quand'anche determini l'emersione di criticità, non potrà comunque fungere da fulcro isolato per una meccanica affermazione di responsabilità degli organi societari in sede civile e/o penale⁴, considerato che il rispetto delle norme richiamate è preordinato non tanto a definire (in negativo) i presupposti per un intervento sanzionatorio quanto piuttosto a favorire la razionalizzazione e l'efficientamento del comparto societario "pubblico".

³ Infatti, ai sensi dell'art. 6 co. 4, nella relazione sul governo societario le società a controllo pubblico devono indicare "gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3" - il quale prevede che "Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti dalla norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti: a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività delle società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea" – ovvero, in difetto le ragioni della mancata integrazione (secondo quanto disposto dal successivo co. 5).

* * *

Si dà inoltre per presupposto che la gestione aziendale sia condotta nel rispetto degli obiettivi aziendali e che gli amministratori attuino un costante monitoraggio dei risultati conseguiti, da realizzarsi mediante opportuni strumenti di controllo di gestione. Del resto, il già richiamato art. 6, co. 3, lett. b)

del d.lgs. 175/2016 invita le società a controllo pubblico a istituire (con obbligo, in caso di mancata adozione, di specificare i motivi di tale scelta) un ufficio di controllo interno adeguato alle dimensioni e alla complessità della realtà, chiamato a trasmettere periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione. È quindi chiara la volontà del legislatore che la società a controllo pubblico istituisca adeguati strumenti di controllo di gestione che consentano, anche attraverso il confronto con gli obiettivi di pianificazione, una costante verifica sulle *performance* economico-finanziarie in corso d'anno, nonché su ulteriori variabili considerate rilevanti nell'ambito dell'attività aziendale. Si tratta della precondizione ineludibile all'efficace attività di prevenzione della crisi, posto che solo ove l'azienda si doti di idonei strumenti di programmazione e controllo (i cui contenuti non possono che essere definiti dalla singola realtà in base alle specifiche caratteristiche relative a dimensioni, tipologia dell'attività esercitata, mercato di riferimento, rigidità dei meccanismi di determinazione dei prezzi di vendita, e così via) potranno essere rilevati con sufficiente anticipo eventuali segnali premonitori di possibili situazioni di difficoltà.

Giova infatti rimarcare che gli obblighi previsti ex artt. 6, co. 2 e 4, e 14, co. 2 e 3 del Testo unico – che hanno quali destinatari ultimi gli amministratori - rappresentano un'ulteriore articolazione del dovere dell'organo gestorio di accertare che la società sia in continuità aziendale⁵, attraverso la costante valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società rispetto alla natura e alle dimensioni dell'impresa, nonché del generale andamento della gestione e della sua prevedibile evoluzione, riferendo, in merito, all'organo di controllo, con la periodicità stabilita dallo statuto e comunque non inferiore a sei mesi (art. 2381, co. 3 e 5, cod. civ.); e che la novella del Testo unico, *in parte qua*, si inserisce nel solco tracciato dall'art. 147-*quater* del Tuel, il quale prescrivea carico dell'ente locale socio di effettuare un monitoraggio periodico sull'andamento della società partecipata, al fine di rilevare eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuare le opportune azioni correttive⁶.

⁴ Detto più chiaramente, il Programma di valutazione del rischio e la Relazione sul monitoraggio non potranno considerarsi equipollenti, neppure in parte (né nella sostanza né nelle finalità), alla relazione ex art. 33, l. fall., ovvero ex art. 130 di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 recante “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” (di seguito anche “Codice della crisi”).

⁵ Il principio di revisione ISA Italia n. 570 chiarisce che il presupposto della continuità aziendale si realizza allorché l'impresa viene normalmente considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro senza che vi sia né l'intenzione né la necessità di metterla in liquidazione, di cessare l'attività o di assoggettarla a procedure concorsuali come previsto dalla legge o da regolamenti.

* * *

Fermo quanto sopra, il CNDCEC ritiene che la valutazione del rischio di crisi aziendale non possa essere condotta esclusivamente sulla base degli indici di bilancio (che costituiscono uno solo tra i diversi strumenti diagnostici)⁷.

Depone in tal senso la lettera della norma, la quale fa riferimento a “indicatori”, così alludendo a un concetto di più ampia portata rispetto ai meri “indici” ricavabili dal bilancio, per sottolineare l’esigenza di individuare elementi di allerta in grado di segnalare in modo incontrovertibile o quantomeno probabile una situazione di insolvenza anche solo prospettica⁸.

Nello stesso senso la *ratio legis*: attesa la volontà del legislatore di anticipare – in chiave preventiva - l’emersione del rischio di crisi e dunque di favorire la tempestiva individuazione dei segnali che consentono di prevederla quando ancora non abbia raggiunto un grado di irreversibilità (in una fase, cioè, che ancora consente un’inversione di rotta)⁹, gli indici di bilancio, avendo natura di dati a consuntivo, rischiano di offrire un’informazione tardiva, così da necessitare – nella prospettiva qui esaminata - di essere integrati da ulteriori fattori di valutazione, tali da permettere la registrazione di forme di disequilibrio (patrimoniale, economico, finanziario) significative di uno strato di pre-crisi (e dunque di un rischio di crisi) a fronte del quale si imponga un intervento correttivo da parte degli amministratori.

⁶ L’art. 147-*quater* del Tuel dispone infatti che: “L’ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell’ente locale, che ne sono responsabili [co.1]. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l’amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all’articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l’ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica [co.2]. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l’ente locale effettua il monitoraggio periodico sull’andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell’ente [co.3]. I risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni [co.4]. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l’anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall’anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall’anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati [co.5]”.

⁷ Il concetto di rischio in relazione all’attività aziendale va declinato in modo ampio, includendo – tra gli altri – il profilo finanziario, quello normativo, quello ambientale, quello politico e così via.

⁸ Nel gergo comune, “indicatore” identifica un dispositivo, apparecchio, scritta o altro elemento che indica o segnala; “indice” invece designa un elemento destinato a segnare il valore della grandezza da misurare.

⁹ Posto che solo qualora l’emersione della crisi sia tempestiva risulta prospettabile l’assunzione di misure in grado non solo di evitarne l’aggravamento ma anche e soprattutto di correggerne gli effetti e di eliminarne le cause (come richiesto ex art. 14, co. 2 del Testo unico).

Tale dato induce a ritenere che il concetto di crisi aziendale accolto dagli artt. 6 e 14 del Testo unico non coincida con quello che funge da presupposto – in ambito concorsuale – per l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo: non si tratta, quindi, di un contesto tale da far considerare ormai prossima (e inevitabile) l’insolvenza, bensì – come detto – di una situazione che si colloca in una fase anteriore e che è tale da imporre provvedimenti adeguati a determinarne la reversibilità, al fine di scongiurare l’attivazione della procedura concorsuale¹⁰.

Il legislatore, tuttavia, accoglie una definizione di crisi aziendale coincidente con la “*probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica*”¹¹ e, poi, più specificamente, con “*lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate*”¹².

* * *

Circa la non coincidenza dei concetti di crisi d’impresa e di insolvenza, il CNDCEC richiama le proprie linee-guida in materia di “*informativa e valutazione nella crisi d’impresa*” in data 30.10.2015, nell’ambito delle quali sono individuati gli elementi qualitativi e informativi della rilevazione degli stadi per valutare se un’impresa si trovi effettivamente in condizione di dissesto o potenziale dissesto o, viceversa, in una condizione di crisi reversibile (fisiologica e dunque superabile).

Sotto il profilo aziendalistico, mentre l’insolvenza rappresenta una crisi, non è automatico che qualsiasi crisi comporti l’insolvenza: l’azienda può affrontare più momenti di difficoltà, anche profondi, senza perciò solo assumere carattere strutturale o definitivo e/o tale da intaccare la solvibilità. Mentre l’insolvenza può essere accertata prevalentemente *ex post* anche dall’esterno e attraverso dati contabili e/o consuntivi¹³, la crisi (non ancora cristallizzata e dunque non ancora originante l’insolvenza) presuppone una visione non più storica bensì prospettica, tesa a individuare l’incapacità in futuro di adempiere non solo alle obbligazioni già assunte ma anche a quelle prevedibili nel normale corso di attività.

¹⁰ L’art. 6, co. 2, fa riferimento al “*rischio di crisi aziendale*” mentre l’art. 14, co. 2, richiama gli “*indicatori di crisi aziendale*”: si tratta di un lieve disallineamento terminologico che tuttavia non è in grado di smentire la funzione chiaramente preventiva che connota la disciplina nel suo complesso: più che definire il momento di doverosa attivazione cui sono collegati, in caso di inerzia, profili di responsabilità civile e penale, traspare come prevalente – nella lettura combinata delle due norme – la finalità di precisare le circostanze (anteriori) in presenza delle quali, in un’ottica economica, occorre adottare le contromisure ancora in grado di impedire una situazione di irreversibile dissesto.

¹¹ Così l’art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza).

¹² Così l’art. 2, co. 1, lett. a) del Codice della crisi.

¹³ Tant’è che i modelli di previsione precoce dell’insolvenza assumono sempre un carattere probabilistico e implicano un’interpretazione dei dati che non può prescindere dal margine di errore che inevitabilmente li accompagna.

Ne consegue che l'accertamento della crisi, pur non escludendo il ricorso a dati contabili e/o consuntivi, richiede che questi siano valorizzati nella prospettiva della loro capacità di segnalare futuri squilibri; e, in tale ottica, poco significativi allo scopo risultano gli indicatori finanziari, soprattutto se esaminati singolarmente (vale a dire senza un adeguato confronto spaziale-temporale e senza un'analisi congiunta con la *ratio* e i risultati di gestione che abbraccino le molteplici dimensioni economico-finanziarie-patrimoniali d'azienda) e asetticamente rispetto allo specifico contesto socio-economico in cui opera l'impresa.

L'individuazione della crisi, inoltre, impone comunque una visione dinamica basata sulle prospettive e sulla programmazione aziendale e implica un approccio specifico rispetto alla valutazione in ordine allo stato di insolvenza.

* * *

In linea con il predetto approccio, il CNDCEC ritiene di definire la nozione di crisi sulla base del concetto di *“incapacità corrente dell'azienda di generare flussi di cassa, presenti e prospettici, sufficienti a garantire l'adempimento delle obbligazioni già assunte e di quelle pianificate”*¹⁴.

Tale definizione assume la centralità della dimensione finanziaria, sia attuale che futura, attraverso il riferimento ai *cash flow* anche attesi, con estensione alle obbligazioni non ancora assunte purché prevedibili nel normale corso di attività o in base alla programmazione aziendale.

Già allo stato non difettano regole per intercettare i segnali della crisi. Si allude, in particolare, al Principio di revisione (ISA Italia) 570, Continuità aziendale, al Principio 11 delle Norme di comportamento del collegio sindacale, all'OIC 11 - Finalità e postulati del bilancio d'esercizio (§21-24). Trattasi di regole che richiedono una ragionata e complessa disamina di informazioni di natura qualitativa in aggiunta ai più immediati dati quantitativi, ed esigono di accompagnare la semplice analisi storica dei risultati con un approfondito esame dei piani di azione futuri della direzione e dei relativi flussi finanziari ed economici previsionali.

* * *

La scienza aziendalistica e la prassi aziendale forniscono all'organo di governo nella realtà della gestione aziendale quotidiani gli strumenti per l'analisi e il monitoraggio dell'andamento della situazione aziendale quali indici e margini di bilancio (di liquidità, di tesoreria, di indipendenza finanziaria, di redditività, etc.) che sono il frutto dell'elaborazione dei dati riflessi nelle situazioni economico-patrimoniali e nei bilanci annuali e infrannuali ovvero espressione del rapporto fra i valori numerici di due grandezze in valore assoluto o percentuale.

¹⁴ Definizione, come si è visto, sostanzialmente accolta all'art. 2, co. 1, lett. a) del Codice della crisi.

Tali elaborazioni consentono di avere una fotografia dell'andamento storico economico, patrimoniale e finanziario dell'azienda in un determinato arco temporale (rimesso alla discrezionalità dell'organo redattore/decisore).

La selezione degli indici di bilancio e dei margini tra quelli normalmente utilizzati nella prassi è rimessa all'organo amministrativo (anche in ragione della singola realtà aziendale e delle specifiche caratteristiche), il quale è chiamato a:

- adottare gli indici più idonei a definire la situazione aziendale, in ragione delle caratteristiche di settore e aziendali, nonché dell'area di attività;
- definire le soglie/livelli di rilevanza per ciascun indice, con individuazione del livello di rischio "ponderato e ragionevole", tale da permettere un tempestivo intervento al manifestarsi del rischio di insolvenza;
- stabilire quanti indici devono presentare un valore non ottimale per ritenere segnalata una situazione di squilibrio, nel presupposto che la lettura degli indici non possa che essere unitaria.

L'analisi di bilancio fornisce però una visione retrospettiva e con dati sintetici storici (ricavati appunto dai bilanci degli esercizi precedenti) che sono sintomatologici e quindi in grado di esprimere la presenza di indizi ma non anche di escludere la solvibilità nel tempo di un'azienda o anche solo di dare evidenza della probabilità di un'insolvenza futura.

L'attività introdotta ex art. 6, co. 2 e 4 del d.lgs. 175/2016 non può quindi fondarsi solo su modelli di valutazione imperniati sull'utilizzo di valori iscritti in bilancio: un'impostazione *backward looking*, basata sull'esperienza passata cristallizzata nei prospetti contabili, appare insufficiente in quanto non consente di scontare le aspettative di evoluzione futura dell'azienda; senza contare che i *ratio* possono essere fuorvianti perché troppo diversi per settori e classi dimensionali, ed estremamente connessi alle peculiarità del sistema economico sociale in cui opera l'azienda oggetto di analisi.

L'organo di governo è quindi chiamato ad assumere anche un'ottica prospettica e di programmazione, poiché solo una programmazione a medio termine può rilevare in modo efficace uno stato di crisi, così confermandone la definitività o anticipandone gli esiti; e deve adottare strumenti di pianificazione e controllo adeguati rispetto a dimensioni, complessità e contesto aziendale, tali da consentire, appunto in ottica prospettica, di monitorare l'andamento e di prevenire situazioni di crisi e/o di insolvenza.

Il presupposto per intercettare con efficacia e tempestività la crisi è privilegiare le prospettive aziendali pertanto la disponibilità di dati prognostici: disporre di un piano è il primo requisito della diligente conduzione dell'impresa poiché:

- solo dal piano emerge in modo inequivocabile la continuità aziendale;
- è solo il piano che permette di individuare con ragionevole certezza la sostenibilità del debito;
- è il piano che fornisce all'organo amministrativo le informazioni che consentono ex ante di

misurare il fabbisogno finanziario e le risorse disponibili per la sua copertura;

- è solo il piano che consente di individuare le azioni da adottare per correggere tempestivamente la rotta.

Il piano costituisce insomma il più efficace assetto organizzativo di governo finanziario dell'impresa e di tempestiva rilevazione del rischio di crisi aziendale.

Il CNDCEC, nel ribadire, nell'ottica *early warning*, il primato degli strumenti *forward looking*, propone l'impiego, accanto al piano o (quando il piano sia assente) in sua sostituzione, dell'analisi degli indici di bilancio condotta su base tendenziale avendo a riguardo gli ultimi 3-4 esercizi.

* * *

L'implementazione del Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale si inserisce in un contesto segnato dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155".

Le due discipline si pongono in rapporto di complementarità¹⁶ e sono chiamate a operare in momenti diversi, perché diversi sono i fenomeni che intendono cogliere e regolare: mentre l'art. 6, co. 2 del Testo unico mira a favorire la valutazione del "*rischio di crisi*" di là da venire, il Codice della crisi interviene in una fase successiva, di crisi già in atto o, comunque, molto probabile.

Di conseguenza, con questa avvertenza, gli indicatori cui si riferisce l'art. 14, co. 2 del Testo unico, potranno, in linea di principio, prendere spunto dagli indicatori di allerta ex art. 13 del Codice della crisi.¹⁷

¹⁶ Del resto, il Codice della crisi, all'art. 1, co. 3, fa peraltro salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di crisi di impresa delle società pubbliche.

¹⁷ Ai sensi dell'art. 13, "Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati esigibili, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24 [co. 1]. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed

esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili elabora indici specifici con riferimento alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, alle PMI innovative di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle società in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni. Gli indici elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo economico [co. 2]. L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti per l'esercizio successivo [co. 3]."

**RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO EX ART. 6,
CO. 4, D.LGS. 175/2016**
Predisposta secondo le raccomandazioni del CNDCEC

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA di Valutazione del Rischio di Crisi Aziendale ex art. 6 co.2 D.Lgs. n.175/2016

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta

dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]".

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società intende predisporre il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, e sottoporlo all'approvazione dell'organo assembleare della società; detto *Programma di valutazione*, qualora venga approvato, rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità della Società.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività"*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *"probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica"*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *"si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la "crisi" come *"lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile*

l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), “*la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento*”;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori.

LA SOCIETA' MURGIA SVILUPPO SCARL:

- Denominazione societaria: Murgia Sviluppo Scarl
- Sede legale: Via P. Caso, 19 – 70022 - Altamura (Ba)
- Data costituzione: 28/09/1998
- Sistema di Amministrazione: Amministratore Unico
- Sistema di controllo: Collegio Sindacale e Revisore contabile
- Oggetto sociale: Coordinamento ed attuazione del Patto territoriale Sistema murgiano;
- Assistenza tecnica al Suap Associato Sistema Murgiano
- Capitale sociale: 16.387,03 interamente versato.

Murgia Sviluppo Scarl, società - *in house* - senza scopo di lucro, a capitale interamente pubblico, è partecipata dai Comuni di Alberobello, Altamura, Acquaviva delle Fonti, Binetto, Casamassima, Capurso, Toritto, Poggiorsini, Conversano, Noci, Sammichele di Bari, Putignano.

La società ha quale oggetto sociale lo svolgimento delle attività richiamate dall'art. 4 del T.U. quelle dell'articolo di cui alla lettera c) del comma 2; svolge, altresì, le funzioni, le attività ed i compiti esplicitati nell'art. 2 dello Statuto societario vigente.

La società fornisce supporto *tecnico-amministrativo* alla gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive, dei 12 Comuni soci convenzionati ai sensi dell'*ex art.* 30 D. Lgs. 267/2000.

La Convenzione, della durata di sei anni avente per oggetto l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative per la gestione associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive, è stata rinnovata in data 28/05/2020. Il Comune di Altamura, in qualità di Comune capofila, ha affidato il servizio in data 22/07/2022 previa iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici nonché verifica da parte dell'ANAC del possesso da parte della società, dei requisiti di cui all'art. 5 del Codice dei contratti pubblici e agli artt. 4 e 16 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

La società può, altresì, compiere ogni altra attività per lo sviluppo socio-economico ed occupazionale dei territori dei soci e dei terzi e comunque in misura non inferiore all'ottanta per cento del fatturato effettuato nei confronti degli Enti pubblici soci.

Il codice *Ateco* della società è 70.22.09: *consulenza, orientamento e assistenza operativa ad imprese private e al settore pubblico.*

Il capitale sociale è pari ad € **16.387,03** e, risulta così distribuito:

- Comune di Acquaviva delle Fonti € 1.024,33
- Comune di Alberobello € 973,29
- Comune di Altamura € 3.810,85
- Comune di Binetto € 1.024,33
- Comune di Capurso € 1.024,33
- Comune di Casamassima € 1.024,33
- Comune di Conversano € 936,95
- Comune di Noci € 936,95
- Comune di Poggiorsini € 2.753,96
- Comune di Sammichele di Bari € 1.024,33
- Comune di Toritto € 1.024,33
- Comune di Putignano € 829,05.

LA GOVERNANCE DELLA MURGIA SVILUPPO SCARL:

è così articolata:

- Assemblea dei soci;
- Amministratore Unico;
- Direttore amministrativo e del personale;
- Collegio Sindacale e Revisore contabile;
- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

LA SOCIETÀ MURGIA SVILUPPO SCARL IN HOUSE:

La società *Murgia Sviluppo scarl* è società *in house* del Comune di Altamura ai sensi dell'ex art. 30 D. Lgs. 267/2000.

Il Comune di Altamura – quale comune capofila della gestione associata Suap - per l'affidamento diretto del servizio *tecnico-amministrativo* alla società, ha richiesto l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* così come previsto dall'art. 192 del D. Lgs. 50/2016.

Verificati i requisiti richiesti dall'art. 5 del Codice dei contratti pubblici ovvero degli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 175/2016, l'Anac ha disposto l'iscrizione del Comune di Altamura nell'Elenco.

Nell'esame dell'atto costitutivo e dello statuto, l'Anac ha verificato:

- che la società abbia **come oggetto sociale esclusivo** una o più delle attività di cui all'art. 4 comma 2 lettera a), b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016;
- la sussistenza in capo ai soci di poteri **di controllo analogo congiunto** a quello esercitato sui propri servizi, di ingerenza e di condizionamenti superiori a quelli tipici del diritto societario;
- l'assenza di capitali privati nell'organismo partecipato;
- la previsione nello statuto societario **che oltre l'80 % del proprio fatturato** sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidata dall'ente pubblico e che la produzione ulteriore sia consentita solo per conseguire **economie di scala o altri recuperi di efficienza.**

Ottenuta l'iscrizione nel succitato elenco, in data 22 luglio 2021 il Comune di Altamura ha proceduto all'affidamento diretto, alla società *Murgia Sviluppo Scarl* (organismo *in house* dei soci convenzionati ai sensi dell'ex art. 30 D. Lgs. 267/2000) dell'attività di supporto tecnico amministrativo ai Comuni aderenti alla gestione associata dello "Sportello Unico del Sistema Murgiano".

Lo Statuto vigente, così come modificato dall'assemblea straordinaria dei soci in data 15/12/2020, prevede che la società sia sottoposta al **controllo analogo congiunto** secondo la normativa *pro-tempore* vigente.

ORGANIZZAZIONE INTERNA

Considerate le ridotte dimensioni aziendali e il limitato numero di risorse umane a disposizione, Murgia Sviluppo si avvale di una struttura organizzativa imperniata sul principio della interscambiabilità dei ruoli e della responsabilità.

- **Assemblea dei soci**

come da statuto societario, spetta la determinazione degli indirizzi strategico-gestionali della società, l'approvazione del Bilancio di previsione e del Bilancio d'esercizio, la destinazione degli utili, le operazioni extra-budget e tutte le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

- **Amministratore Unico**

si occupa della gestione ordinaria e straordinaria della società, per l'attuazione dell'oggetto sociale nel rispetto delle delibere assembleari e nei limiti di potere previsti per legge e Statuto. Ovvero, compie tutti gli atti che la legge non riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci. All'amministratore unico spetta la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

- **Direttore amministrativo e del personale**

nominato dall'organo amministrativo in data 08/05/2015, svolge le attività richieste dal ruolo ricoperto nell'ambito dell'organizzazione societaria.

- **Collegio sindacale (tre sindaci effettivi e due supplenti) ed il Revisore contabile**

svolgono le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto.

In data 21 ottobre 2022, l'assemblea dei soci ha nominato il Collegio Sindacale ed il Revisore contabile, entrambi gli organi dureranno in carica fino all'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2023.

Il Collegio Sindacale nominato nell'assemblea dei soci del 21.10.2021 è così composto:

Presidente, dott. Sebastiano Cosentina,

Sindaco effettivo, Dott. Donato Madaro

Sindaco effettivo, dott.ssa Adelina Di Pietro,

Sindaco supplente, Dott.ssa Graziella Nuzzo,

Sindaco supplente, Dott. Filippo Tricarico;

a detto organo sono affidati anche i compiti di cui alla lett. b) co. 1 art. 5 D.lgs. 231/2001 e co. 8 bis art. 1 L. 190/2012.

Il compenso deliberato dall'assemblea dei soci è pari ad euro 3.000,00 oltre iva, cap e ritenute per il presidente, ed euro 2.000,00 oltre iva, cap e ritenute per ogni sindaco effettivo.

Il Revisore Legale è il dott. Raffele Selvaggi nominato nell'assemblea dei soci del 21/10/2021.

Il compenso deliberato dall'assemblea dei soci al revisore è pari ad euro 3.000,00 oltre iva, cap e ritenute.

- **controllo analogo congiunto** da parte dei Comuni soci.

L'assemblea dei soci ha provveduto a nominare i tre componenti il **Comitato per il Controllo Analogo Congiunto** a seguito della verifica positiva effettuata dall'Anac circa la sussistenza in capo ai soci di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli previsti dal diritto societario ovvero l'esercizio da parte degli stessi di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Il controllo analogo congiunto è affidato al Comitato di Controllo Analogo, che attualmente è composto dai rappresentanti legali dei Comuni di Poggiorsini, Sammichele di Bari e Conversano.

- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

In merito alla disciplina della prevenzione della Corruzione e Trasparenza contenuta nella Legge 190/2012 e s. m. e i. e nel D. Lgs. 33/2013 e s. m. e i., l'organo amministrativo ha provveduto a:

- nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (R.P.C.T.).
- demandare allo stesso, con il supporto delle risorse interne, il compito di dare esecuzione a tutti gli adempimenti normativi connessi con la nomina.

Sul sito istituzionale, nella sezione "Società trasparente", viene pubblicata la relazione annuale e il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione nonché tutti i dati e le informazioni così come previsto dal D. Lgs. 33/2013 s.m. e i. e dalla Delibera Anac n. 1134 del 08/11/2017.

L'assemblea dei soci ha, come da indicazioni Anac e sulla base di valutazioni di tipo organizzativo, affidato al Collegio sindacale i compiti dell'Organismo di vigilanza, di cui al co. 8-bis dell'art. 1, legge 190/2012.

Modello di Organizzazione e di Controllo

In merito alla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle imprese, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/01 e s.m.i., la società ha proceduto all'affidamento dell'incarico per l'implementazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo "Codice Etico"; quest'ultimo definisce i principi ai quali si ispira l'azienda nello svolgimento delle attività.

L'Amministratore Unico, il Direttore, i dipendenti e i collaboratori di Murgia Sviluppo Scarl sono tenuti al rispetto di tale Codice. Spetta agli stessi assicurarne la diffusione e la conoscenza.

L'assemblea dei soci ha affidato le funzioni di OIV (*organismo interno di vigilanza*) di cui al co. 4 bis art. 6 D. Lgs. 231/2000 al collegio sindacale, in considerazione della natura giuridica e delle dimensioni della società.

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico triennale (e quindi l'esercizio corrente e i due precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

Analisi per indici

INDICI DI STRUTTURA FINANZIARIA	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Elasticità degli impieghi	0,92	0,96	0,98
Liquidità capitale investito	0,92	0,96	0,98
Rigidità dei finanziamenti	5,33	2,36	2,80
Indebitamento	5,08	-inf.	10,51
Solidità patrimoniale	3,28	-0,01	2,12

INDICE DI CICLO FINANZIARIO	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Rotazione del Capitale Investito	1,23	1,26	1,00

INDICI DI SITUAZIONE ECONOMICA	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
ROS (Return On Sales = MON / [Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni])	18,7%	-0,9%	15,9%
ROI (Return on Investments = EBIT / CI)	15,1%	-0,7%	10,9%
ROE (Return on Equity = UTILE NETTO / CP)	67,8%	-inf.	100,5%
Tasso costo di indebitamento ("I")	0,3%	0,3%	0,2%

EFFETTO LEVERAGE	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Leverage = ROI - I (se ROI > I, dove I = Tasso di indebitamento)	14,9%	0,0%	10,7%

Analisi equilibrio strutturale aziendale

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Liquidità	4,93	2,28	2,74
Disponibilità	4,93	2,28	2,74
Garanzia	2,61	-0,02	4,55
Margine di Tesoreria	191.026	153.242	217.043
Capitale circolante netto	191.026	153.242	217.043
Margine di struttura	33.083	-10.889	27.075

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Acid Test (indice di liquidità) (Attivo corrente – rimanenze / Passivo corrente)	4,925	2,278	2,746
Autonomia Finanziaria (CP / CI = CP / (CP+CT))	0,197	-0,001	0,095
Rapporto di Indebitamento (Passività Correnti / Mezzi Propri)	0,954	-inf.	3,748
Rapporto di Indebitamento Bancario (Debiti vs. banche / Mezzi Propri)	0,034	-inf.	0,000

2.2. Indicatori prospettici

La Società ha individuato il seguente indicatore per l'analisi prospettica:

Calcolo del Debt Service Coverage Ratio

Calcolo DSCR da BILANCIO PREVISIONALE	Prev. 2023
Numeratore DSCR	
REDDITO NETTO (Utile/Perdita)	-14.223
+ Accantonamenti	28.620
+ Ammortamenti e svalutazioni	3.088
= Cash Flow Lordo	17.485
- Dividendi deliberati	--
= Cash Flow Netto	17.485
Denominatore DSCR	
Flusso di rimborso della quota capitale dei finanziamenti	--
+ Flusso fornitori scaduti patologicamente	--
= Debito non operativo	--
Indice DSCR calcolato (Cash Flow Netto / Debito non operativo)	+inf.

Indicatori Allerta Crisi d'Impresa

Indicatori allerta	Soglia	2022	Allerta
Patrimonio Netto >	0	34.698,00	NO

DSCR (calcolato da Bilancio previsionale 2023)	>	1	+inf.	NO
Indice di Sostenibilità degli Oneri Finanziari	<	2,7%	0,3%	NO
Indice di Adeguatezza Patrimoniale	>	2,3%	26,7%	NO
Indice di Liquidità	>	69,8%	266,9%	NO
Indice di Ritorno Liquido dell'Attivo	>	0,5%	10,4%	NO
Indice di indebitamento Previdenziale e Tributario	<	14,6%	5,8%	NO

ASSENZA DI RAGIONEVOLE PRESUNZIONE DELLO STATO DI CRISI

Il valore PATRIMONIO NETTO (decurtato dei "CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI" e "VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi") è positivo e pertanto di per sé non genera allerta.

L'Indice DSCR, calcolato in modalità semplificata per le imprese di minori dimensioni ricorrendo alle sole grandezze del Conto Economico (ex art. 2381 co. 5 c.c., art. 2086 c.c. e OIC9), è maggiore di 1 e pertanto non genera allerta.

Gli Indici CNDCEC relativi al "Settore (P,Q,R,S) SERVIZI ALLE PERSONE" (inerenti Codice ATECO 96.09.09) fuori soglia settoriale sono 0 su 5 e pertanto di per sé non generano allerta.

2.3. Altri strumenti di valutazione.

la Società è dotata di un sistema di procedure di controllo al cui primo livello sono posti, il Collegio Sindacale e il Revisore per i quali la legge impone degli obblighi di verifica e quindi di relazione all'Amministratore Unico ed ai Soci.

L'organo amministrativo, sulla base di quanto raccomandato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ha predisposto, nel rispetto del principio della proporzionalità, il **budget aziendale annuale** in virtù delle caratteristiche e delle dimensioni aziendali così come previsto da statuto nonché un programma di valutazione del rischio ivi contenuto.

Come tutti i modelli di previsione, il budget assume carattere probabilistico e implica un'interpretazione di dati che non può prescindere da un margine di errore che inevitabilmente lo accompagna. (cfr. Raccomandazioni CNDCEC)

Da non trascurare gli effetti derivanti da eventi imprevedibili e di forza maggiore che si potrebbero verificare e di cui si disconosce la durata nel momento in cui vengono redatti i documenti.

Alla luce di quanto sopra, l'amministratore ha monitorato continuamente e costantemente la gestione per verificare, unitamente ai soci, il persistere di concrete condizioni di prosecuzione dell'attività.

Il monitoraggio viene effettuato periodicamente anche dal Comune di Altamura attraverso

l'elaborazione di indicatori di risultato così come previsto dalla delibera di G. C. n. 84 del 27/07/2017, dal D.L.174/2012 e dal Regolamento sui controlli interni, ex art. 24 comma 1 lettera ii) e iii) e di seguito riportati:

INDICATORI DI EFFICACIA

	RISULTATO ATTESO ANNO 2022	RISULTATO EFFETTIVO ANNO 2022
INDICATORE PRATICHE EVASE	4.000	4.840
INDICATORE % PRATICHE EVASE	99,00 %	100,33 %
INDICATORE PRATICHE EVASE NEI TEMPI INDICATI CARTA DEI SERVIZI	4.000	4.728
INDICATORE % PRATICHE EVASE NEI TEMPI INDICATI CARTA DEI SERVIZI	100,00 %	98,00 %

INDICATORI EFFICIENZA

	RISULTATO ATTESO ANNO 2022	RISULTATO EFFETTIVO ANNO 2022
INDICATORE TEMPISTICA EVASIONE PRATICA	4 gg.	1,71 gg.
INDICATORE COSTO MEDIO DEL PERSONALE/DIE	€ 60,00	€ 52,55

PER PRATICA EVASA		
INDICATORE RISPETTO TEMPISTICA APPROVAZIONE DEL BUDGET	S	S
INDICATORE RISPETTO TEMPISTICA APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO	S	S

INDICATORI DI ECONOMICITÀ

	RISULTATO ATTESO ANNO 2022	RISULTATO EFFETTIVO ANNO 2022
AUTONOMIA FINANZIARIA DAI SOCI	70%	68,87%
CAPACITÀ DI RISPETTO DELLE PREVISIONI DI BUDGET	100%	107,11%

INDICATORI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO SUAP AFFIDATO

	RISULTATO ATTESO ANNO 2022	RISULTATO EFFETTIVO ANNO 2022
INDICATORE ACCESSIBILITÀ TOTALE INFORMAZIONI	S	S

MONITORAGGIO QUALITÀ DEI SERVIZI	S	S
TRASPARENZA SUI COSTI	S	S
TRASPARENZA SULLE RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO	S	S
GRADO DI SODDISFAZIONE DELL'UTENZA	80%	0**
AFFIDABILITÀ % DEL SERVIZIO	5%	0**

Indicatori verificati e validati dal III Settore del Comune di Altamura in osservanza della Deliberazione di G.C. n. 84 del 27/2017.

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza almeno semestrale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione

superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]”

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. Relazione sul Monitoraggio e Verifica del Rischio di Crisi Aziendale al 31/12/2022

In adempimento al Programma di valutazione del rischio, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2022, sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ.

LA SOCIETÀ ' MURGIA SVILUPPO SCARL:

- Denominazione societaria: Murgia Sviluppo Scarl
- Sede legale: Via P. Caso, 19 – 70022 - Altamura (Ba)
- Data costituzione: 28/09/1998
- Sistema di Amministrazione: Amministratore Unico
- Sistema di controllo: Collegio Sindacale e Revisore contabile
- Oggetto sociale: Coordinamento ed attuazione del Patto territoriale Sistema murgiano;
- Assistenza tecnica al Suap Associato Sistema Murgiano
- Capitale sociale: 16.387,03 interamente versato.

Murgia Sviluppo Scarl, società - *in house* - senza scopo di lucro, a capitale interamente pubblico, è partecipata dai Comuni di Alberobello, Altamura, Acquaviva delle Fonti, Binetto, Casamassima, Capurso, Toritto, Poggiorsini, Conversano, Noci, Sammichele di Bari, Putignano.

La società ha quale oggetto sociale lo svolgimento delle attività richiamate dall'art. 4 del T.U. quelle dell'articolo di cui alla lettera c) del comma 2; svolge, altresì, le funzioni, le attività ed i compiti esplicitati nell'art. 2 dello Statuto societario vigente.

La società fornisce supporto *tecnico-amministrativo* alla gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive, dei 12 Comuni soci convenzionati ai sensi dell'*ex art.* 30 D. Lgs. 267/2000.

LA SOCIETÀ MURGIA SVILUPPO SCARL IN HOUSE:

La società *Murgia Sviluppo scarl* è società *in house* del Comune di Altamura ai sensi dell'*ex art.* 30 D. Lgs. 267/2000.

Il Comune di Altamura – quale comune capofila della gestione associata Suap - per l'affidamento diretto del servizio *tecnico-amministrativo* alla società, ha richiesto l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* così come previsto dall'art. 192 del D. Lgs. 50/2016.

2. LA COMPAGINE SOCIALE.

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2022 è il seguente:

I Soci della società *Murgia Sviluppo scarl* sono rappresentati solo da Comuni, in quanto trattasi di società al 100% partecipata pubblica, ed l'attuale capitale sociale è pari ad € **16.387,03** e, risulta così ripartito tra i soci :

- Comune di Acquaviva delle Fonti € 1.024,33
- Comune di Alberobello € 973,29
- Comune di Altamura € 3.810,85
- Comune di Binetto € 1.024,33
- Comune di Capurso € 1.024,33
- Comune di Casamassima € 1.024,33
- Comune di Conversano € 936,95
- Comune di Noci € 936,95
- Comune di Poggiorsini € 2.753,96
- Comune di Sammichele di Bari € 1.024,33
- Comune di Toritto € 1.024,33
- Comune di Putignano € 829,05.

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito dall'amministratore unico, nominato con delibera assembleare in data 21 ottobre 2021, e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2023; nella persona dell'Avv. Elisabetta Aiello.

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE.

L'organo di controllo è costituito da un collegio sindacale e dal revisore nominati con delibera

assembleare in data 21 ottobre 2021 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2023.

Nello specifico, il Collegio Sindacale è così composto:

Presidente, dott. Sebastiano Cosentina,

Sindaco effettivo, Dott. Donato Madaro

Sindaco effettivo, dott.ssa Adelina Di Pietro,

Sindaco supplente, Dott.ssa Graziella Nuzzo,

Sindaco supplente, Dott. Filippo Tricarico;

a detto organo sono affidati anche i compiti di cui alla lett. b) co. 1 art. 5 D.lgs. 231/2001 e co. 8 bis art. 1 L. 190/2012.

La revisione è affidata al Dott. Raffaele Selvaggi

5. IL PERSONALE.

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2022 è la seguente:

PERSONALE DIPENDENTE	QUALIFICA	MANSIONI
<i>Dott. Maria Anna Giordano</i>	Quadro	<i>Direttore Amm.tivo e Coordinamento del personale</i>
<i>Ing. Michele Martinelli</i>	Quadro	<i>Istruttoria tecnico amm.tiva – Project Manager</i>
<i>Arch. Angelo Tancredi</i>	Impiegato di I liv.	<i>Istruttoria Tecnica dei proc.ti ordinari SUAP</i>
<i>Dott. Gabriele Gialluisi</i>	Impiegato di concetto III liv.	<i>Proc.ti Amm.tivi Automatizzati</i>
<i>Rag. Maria Colonna</i>	Impiegato di concetto III liv.	<i>Segreteria – Protocollo- Proc.ti amm.tivi automatizzati</i>
<i>Rag. Antonia Laterza</i>	Impiegato d'ordine IV liv.	<i>Proc.ti Amm.tivi Automatizzati – Segreteria - Protocollo</i>

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2022.

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

6.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte

significativa;

- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e tre precedenti).

Indici Patrimoniali	2019	2020	2021	2022
Capitale Circolante Netto	216.731,00	191.026,00	153.242,00	217.043,00
Capitale Investito	358.357,00	272.835,00	301.675,00	364.713,00
Posizione Finanziaria Netta	-18.466,00	12.855,00	-7.701,00	69.036,00
Flusso di Cassa	3.458,00	31.321,00	-20.556,00	76.737,00
Margine di Struttura	-3.330,00	33.083,00	-10.889,00	27.075,00
Margine di Tesoreria	216.731,00	191.026,00	153.242,00	217.043,00
Avviamento	-90.540,00	-19.617,00	41.650,00	76.906,00
Valore Aziendale	-74.014,00	34.060,00	41.472,00	111.604,00

Indici Economici	2019	2020	2021	2022
Costo del Venduto / Ricavi Vendite	1,1%	2,0%	1,1%	0,4%
Costo del Personale / Ricavi Vendite	103,7%	89,0%	93,8%	93,9%
Risultato Operativo / Ricavi Vendite (ROS)	3,8%	18,7%	-0,9%	15,9%
Oneri Finanziari / Ricavi Vendite	-2,3%	-0,2%	-0,4%	-0,3%
Risultato Prima Imposte / Ricavi Vendite	1,5%	18,5%	-1,3%	15,6%
Utile (Perdita) dell'Esercizio / Ricavi Vendite	0,3%	16,5%	-1,3%	13,9%
Indice di Efficiente Produzione	1,03	1,18	0,99	1,16

Indici Finanziari	2019	2020	2021	2022
Grado di Indipendenza Finanziaria	0,05	0,21	0,00	0,12
Ritorno sul Capitale Investito ROI	2,8%	15,1%	-0,7%	10,9%
Ritorno sul Capitale Netto ROE	5,3%	67,8%	-inf.	100,5%
Rotazione Capitale Circolante Netto	1,2	1,2	1,5	1,2
Flusso di Cassa / Ricavi Vendite	0,013	0,142	-0,087	0,306
Incidenza Oneri finanziari su Fatturato	2,3%	0,2%	0,4%	0,3%
Tempi di incasso medi (giorni)	43,5	40,5	64,3	60,8
Tempi di pagamento medi (giorni)	86,6	116,5	82,4	123,0

7. CONCLUSIONI

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia *da escludere*.

C. Strumenti Integrativi di Governo Societario

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.*

In base al co. 4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.

In base al co. 5:

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato <i>Adesempio:</i> - regolamento per l'acquisto di beni, servizi e lavori - regolamento acquisti in economia (allegato al Regolamento di cui al precedente) - regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione e consulenza, il reclutamento e le progressioni del personale - in tema di tutela della proprietà industriale o intellettuale, la Società ha previsto nel MOG 231 una serie di procedure generali e specifiche atte a prevenire la commissione di delitti in materia di violazione del diritto d'autore	La società procede a far data dal 21 ottobre 2021, con l'insediamento della nuova <i>governance</i> , all'affidamento degli incarichi a consulenti/fornitori con le seguenti modalità: - avviso pubblico; - manifestazione di interesse; - affidamento diretto con richiesta di preventivi; - MePa.
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo	La Società ha implementato (<i>adesempio</i>): - una struttura di <i>internal audit</i>	La Società in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non si è dotata di una struttura di <i>internal audit</i>
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	La Società ha adottato : - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001; - Codice Etico; - Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012;	
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale	La Società ha adottato _____	Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti

STRUMENTI DI GOVERNO SOCIETARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 6 COMMA 3 DEL TESTO UNICO

Con riferimento al punto

- a) Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale”.**

Murgia Sviluppo non si è dotata di Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale.

L'intero fatturato 2022 è rappresentato dal contributo SUAP versato dai soci e dai diritti Suap.

La società, intende in futuro, svolgere altre attività in regime di economia di mercato, nel rispetto della soglia non superiore al venti per cento prevista dallo Statuto e dal T.U..

Con riferimento alla tutela della proprietà industriale ed intellettuale, i dipendenti sono tenuti a rispettare i diritti altrui sul software, sulle banche dati e comunque su tutto il materiale protetto dal diritto d'autore.

Le procedure aziendali da sempre prevedono il rispetto da parte di ogni dipendente, delle politiche di sicurezza delle informazioni e di riservatezza in merito ad informazioni e documenti aziendali riservati.

Per il reclutamento del personale dipendente, Murgia Sviluppo Scarl non si è dotata di un regolamento interno pertanto, adotterà in caso di assunzioni, i criteri e le modalità previste dall'art. 35, co. 3 del Decreto Legislativo n. 165/2001.

Per gli incarichi di collaborazione e consulenza la società è dotata di una *Short list* aggiornata ogni qual volta ne viene richiesta l'iscrizione. *Short list* pubblicata nella sezione “società trasparente” del sito.

- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alle dimensioni ed alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione.**

La società, in considerazione delle limitate dimensioni e della contenuta articolazione delle risorse umane, non si è dotata di una struttura di Audit interna, ma assicura al Collegio sindacale ed al Revisore una continua e costante collaborazione riscontrando tempestivamente le richieste che pervengono dagli stessi. Tali organi di controllo sono aggiornati regolarmente circa la regolarità e l'efficienza della gestione aziendale.

La Società si è inoltre, dotata di un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della legge 190/2012 e s. m. e i..

Alla luce di tutto ciò, la creazione di specifici uffici di controllo interno non si giustificerebbero considerate le ridottissime dimensioni.

-
- c) **codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società.**

La Società si è dotata di un Codice Etico che prevede delle specifiche disposizioni volte a disciplinare:

- **i Rapporti con gli utenti, con i fornitori e le Istituzioni**
- **il Rispetto della persona**
- **il Rispetto verso la collettiva.**

Codice che sarà rivisto ed aggiornato a breve unitamente al modello 231/2001.

- d) **programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità' alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.**

Non si ritiene adottare ulteriori strumenti integrativi.

Altamura, 30 maggio 2023

Amministratore Unico
Avv. Elisabetta Aiello



